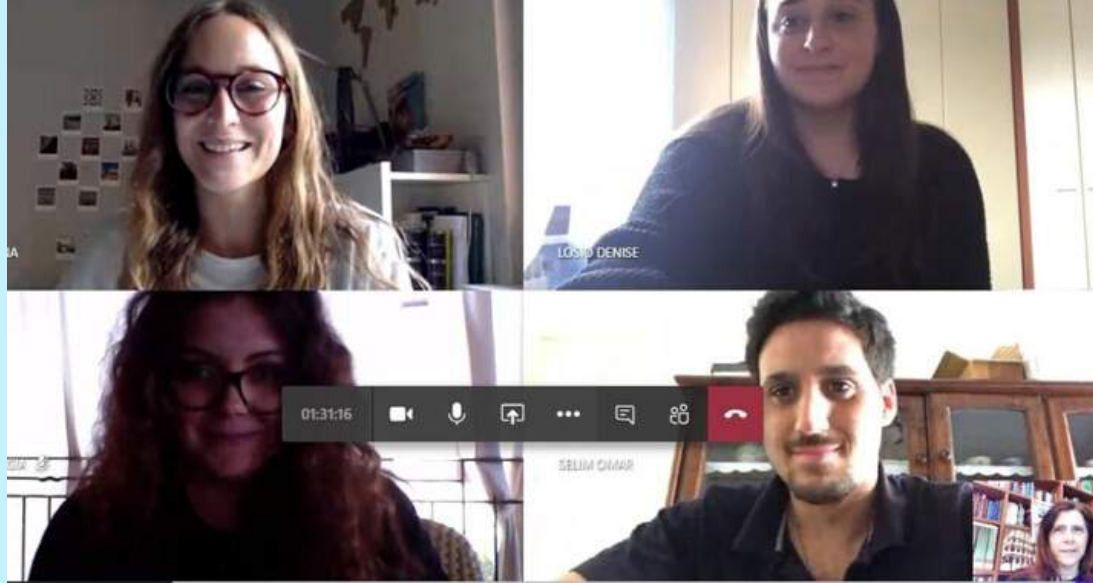
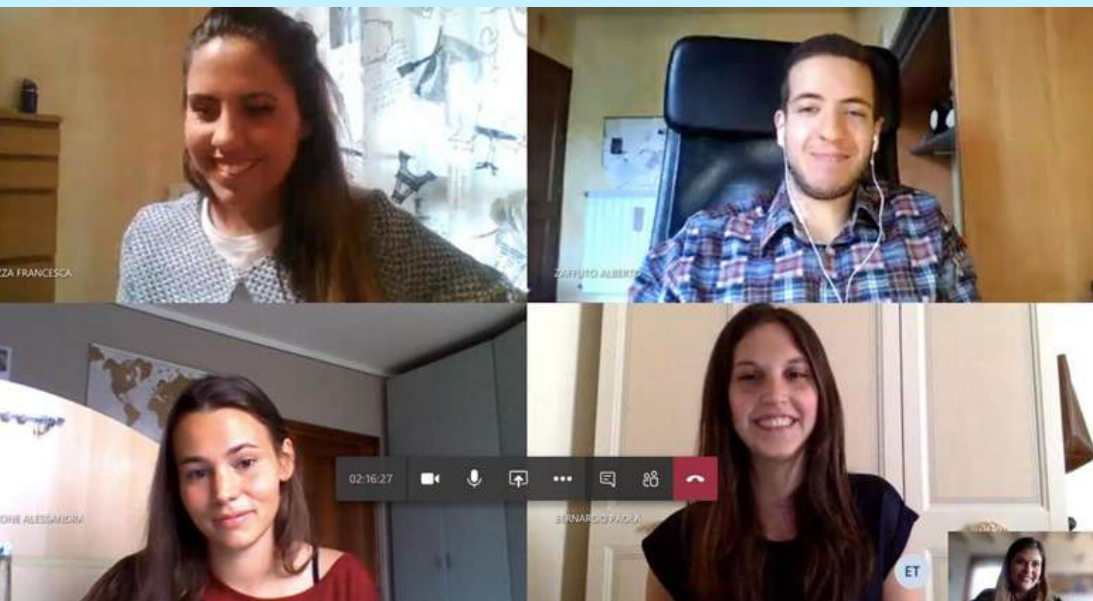




COVID -19
EMERGENZA SANITARIA

CLINICHE LEGALI

Università degli Studi di
Brescia - Dipartimento di
Giurisprudenza



TERZA MISSIONE AL
SERVIZIO DEI CITTADINI

<https://clinicalegale.unibs.it>

Molti sono i provvedimenti speciali presi dal Governo a partire dal 23 febbraio 2020 al fine di consentire a cittadini e consumatori di affrontare l'attuale situazione di straordinaria necessità.

Nelle situazioni in cui non è stato previsto un intervento normativo specifico, ricordiamo che l'emergenza sanitaria in corso può essere considerata come causa di forza maggiore, come tale in grado:

-  di **sospendere** la prestazione dovuta, ritardando l'adempimento senza nessuna conseguenza (p.e.: pagamento di interessi);
-  di **ridurre** l'importo dei pagamenti;
-  consentire la **risoluzione** del contratto nelle ipotesi in cui lo stesso creditore non abbia più interesse alla vostra prestazione.

Nei casi in cui il **contratto** abbia una **durata determinata con termine finale** (come ad es. nel caso dei trasporti, degli abbonamenti a palestre, piscine e ad altri impianti sportivi, etc.) l'interruzione della prestazione è stata quasi sempre disciplinata dalla normativa di emergenza.



Approfondimenti nelle pagine successive

*(Le informazioni di seguito riportate
sono aggiornate al D.L. 19 maggio 2020, n. 34)*

DISCLAIMER

*La presente guida è divulgata a solo scopo informativo.
Non costituisce un parere e non può essere utilizzata in sostituzione di una consulenza
professionale o per sopperire all'assenza di un'assistenza legale specifica.*



VIAGGI E VACANZE ai tempi del Covid-19

Le misure di contenimento hanno imposto **vincoli alla libera circolazione** delle persone e determinato la chiusura di gran parte delle attività commerciali: ciò ha reso impossibile, o parzialmente diversa - rispetto all'iniziale assetto di interessi programmato dalle parti - l'attuazione dei vincoli negoziali.

Ad aver subito in modo particolare tale sorte è proprio il **settore del turismo**, a partire dai contratti di trasporto fino ad arrivare ai pacchetti vacanze.

Al fine di chiarire le **possibilità di tutela a disposizione del consumatore e i relativi termini di esercizio**, si riportano sinteticamente le disposizioni attualmente vigenti, divise in quattro macrocategorie.

Normativa applicabile

La normativa di riferimento è la **legge 24 aprile 2020, n. 27** (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia"), entrata in vigore il giorno 30 aprile 2020 (nello specifico: **art. 88-bis**).

La presente informativa riguarda esclusivamente la normativa applicabile a partire dal 30 aprile 2020.



Disposizioni comuni

→ Le indicazioni di seguito riportate si applicano anche nei casi in cui i titoli di viaggio/soggiorno/pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il **tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione**, anche in deroga alle condizioni pattuite (88-bis, comma 10).

→ I **voucher** previsti dalla normativa assolvono agli obblighi di rimborso e non richiedono alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (art. 88-bis, comma 12).



A chi è rivolta la normativa?



I **destinatari della normativa**, elencati nell'art. 88-*bis*, comma 1, l. 27/2020, sono i soggetti:

- a)** nei confronti dei quali è stata disposta **quarantena** con sorveglianza attiva/permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza;
- b)** residenti/domiciliati/destinatari di un provvedimento di **divieto di allontanamento** nelle aree interessate dal contagio (c.d. “zona rossa”, dal 10/03/2020 riguardante l'intero territorio italiano);
- c)** risultati **positivi al virus COVID-19**, per i quali è disposta quarantena con sorveglianza attiva/permanenza domiciliare/fiduciaria con sorveglianza attiva/ricovero presso le strutture sanitarie
- d)** che hanno programmato soggiorni/viaggi con **partenza/arrivo nelle aree interessate dal contagio**;
- e)** che hanno programmato la **partecipazione a concorsi pubblici/procedure di selezione pubbliche/manifestazioni o iniziative** di qualsiasi natura/**eventi**/ogni forma di **riunione** in luogo pubblico o privato, che siano stati **sospesi/rinviati** in attuazione delle misure di contenimento;
- f)** acquirenti di titolo di viaggio/pacchetti turistici acquistati in Italia, aventi come **destinazione Stati esteri, dove siano impediti o vietati sbarco/approdo/arrivo**.

Il punto di vista della Commissione Europea

L'**art. 88-bis** rimette espressamente la **scelta tra i diversi rimedi previsti** (rimborso, voucher/pacchetto sostitutivo) **al professionista** (vettore/albergatore/organizzatore di viaggi), senza che sia necessario il consenso del consumatore.



Tuttavia la **Commissione Europea** ha invitato gli Stati Membri:

- a rispettare il diritto europeo, **riconoscendo ai cittadini il diritto primario di scegliere tra il rimborso e il voucher**
- a **rendere i voucher un'alternativa attraente ed affidabile** al rimborso in denaro



Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19 -18 marzo 2020

Information on the Package Travel Directive in connection with COVID-19; 19 marzo 2019

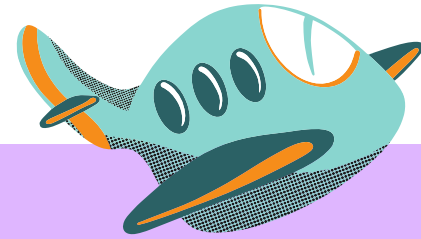
Raccomandazione della Commissione C(2020) 3125 final del 13 maggio 2020



Il modulo per la richiesta di rimborso è reperibile sul sito 'Federconsumatori - S.O.S. Vacanze', scaricabile gratuitamente al seguente link: <http://www.sosvacanze.it/home-1/coronavirus-disponibile-il-modulo-per-la-richiesta-di-rimborso-biglietto-aereo-ferroviario-marittimo-pacchetto-di-viaggio>

1

TRASPORTO (aereo/ferroviario/marittimo)



RECESSO DEL CONSUMATORE

Ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ai sensi dell'art. 1463 c.c.) per i **contratti di trasporto** stipulati dai soggetti elencati all'art. 88-bis, comma 1, l. 27/2020 (vedi *"A chi è rivolta la normativa?"*).

Come agire?

Occorre inviare una **comunicazione al vettore**, specificando il ricorrere di una delle situazioni elencate, allegando:

- titolo di viaggio;
- eventuale documentazione attestante la programmata partecipazione a manifestazioni/ eventi rinviati o cancellati.

(Art. 88-bis, comma 2)



Entro quando?

La comunicazione deve avvenire **entro 30 giorni**, che decorrono da:

- a)** cessazione dell'efficacia dei provvedimenti che dispongono: quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria, divieti di allontanamento, quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria/ricovero presso le strutture sanitarie per chi è risultato positivo al virus COVID-19, individuazione delle aree interessate dal contagio;
- b)** annullamento/sospensione/rinvio di concorsi, procedure selettive, manifestazioni, ecc.;
- c)** data prevista per la partenza, per chi è impossibilitato a viaggi all'estero causa divieti di sbarco/approdo/arrivo.

(Art. 88-bis, comma 2)

Cosa si ottiene?

Entro 30 giorni da tale comunicazione, il vettore procede alternativamente a:

- **rimborsare** il corrispettivo versato;
- emettere un **voucher**, utilizzabile entro un anno dall'emissione.



(Art. 88-bis, comma 3)

RECESSO DEL VETTORE

Per i contratti stipulati dai soggetti elencati all'art. 88-bis, comma 1, l. 27/2020 (vedi *"A chi è rivolta la normativa?"*), anche il vettore può esercitare il diritto di recesso, quando non può eseguire le prestazioni a causa dei provvedimenti adottati per il contenimento dell'epidemia, sia interni che esteri.

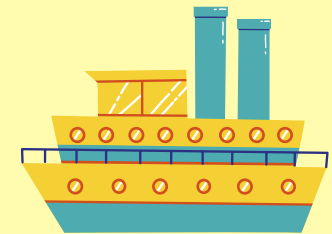
Il vettore deve dare **comunicazione tempestiva** all'acquirente del recesso.

Cosa si ottiene?

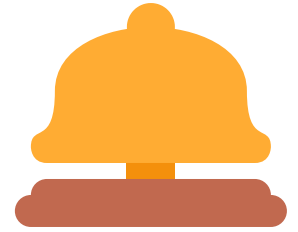
Entro 30 giorni da tale comunicazione, il vettore procede alternativamente a:

→ **rimborsare** il corrispettivo versato;

→ emettere un **voucher**, utilizzabile entro un anno dall'emissione.



(Art. 88-bis, comma 4)



RECESSO DEL CONSUMATORE

Ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ai sensi dell'art. 1463 c.c.) per i **contratti di soggiorno** stipulati dai soggetti elencati all'art. 88-*bis*, comma 1, l. 27/2020 (vedi *"A chi è rivolta la normativa?"*).

Come agire?

Occorre inviare una **comunicazione alla struttura**, specificando il ricorrere di una delle situazioni elencate e allegando:

- prenotazione del soggiorno;
- eventuale documentazione attestante la programmata partecipazione a manifestazioni/ eventi rinviati o cancellati.

(Art. 88-*bis*, comma 2)

Entro quando?

La **comunicazione** deve avvenire **entro 30 giorni**, che decorrono da:

- a)** cessazione dell'efficacia dei provvedimenti che dispongono: quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria, divieti di allontanamento, quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria/ricovero presso le strutture sanitarie per chi è risultato positivo al virus COVID-19, individuazione delle aree interessate dal contagio;
- b)** annullamento/sospensione/rinvio di concorsi, procedure selettive, manifestazioni, ecc.;
- c)** data prevista per la partenza, per chi è impossibilitato a viaggi all'estero causa divieti di sbarco/approdo/arrivo.

Cosa si ottiene?

Entro 30 giorni da tale comunicazione, la struttura procede alternativamente a:

- ➔ **rimborsare** il corrispettivo versato;
- ➔ emettere un **voucher**, utilizzabile entro un anno dall'emissione.

RECESSO DELLA STRUTTURA

Possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di soggiorno le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica.

Cosa si ottiene?

La struttura alberghiera provvede alternativamente a:

- ➔ **rimborsare** il corrispettivo versato;
- ➔ emettere un **voucher**, utilizzabile entro un anno dall'emissione;
- ➔ **offrire un servizio sostitutivo** di qualità equivalente, superiore o inferiore (in tal caso con restituzione della differenza di prezzo).



(Art. 88-bis, comma 5)



RECESSO DEL CONSUMATORE

Le strade percorribili sono due:

- sopravvenuta impossibilità della prestazione (ai sensi dell'art. 1463 c.c.), per i **contratti di pacchetti turistici** acquistati dai soggetti elencati all'art. 88-bis, comma 1, l. 27/2020 (vedi "A chi è rivolta la normativa?");

Come agire?

Occorre inviare una **comunicazione all'organizzatore** indicando il ricorrere di una delle situazioni elencate ed allegando il contratto di pacchetto turistico.

Entro quando?

La comunicazione deve essere inviata **entro 30 giorni** dalla cessazione della suddette situazioni.

- esercizio del diritto di recesso (ai sensi dell'art. 41, comma 4, codice del turismo), **prima dell'inizio del pacchetto**.

RECESSO DELL'ORGANIZZATORE

Per i contratti di pacchetti turistici aventi come destinazione Stati esteri ove siano impediti/vietati sbarco/approdo/arrivo, **l'organizzatore può esercitare il recesso** ai sensi dell'art. 41, comma 5, lett. b, codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), trattandosi di circostanze inevitabili e straordinarie.

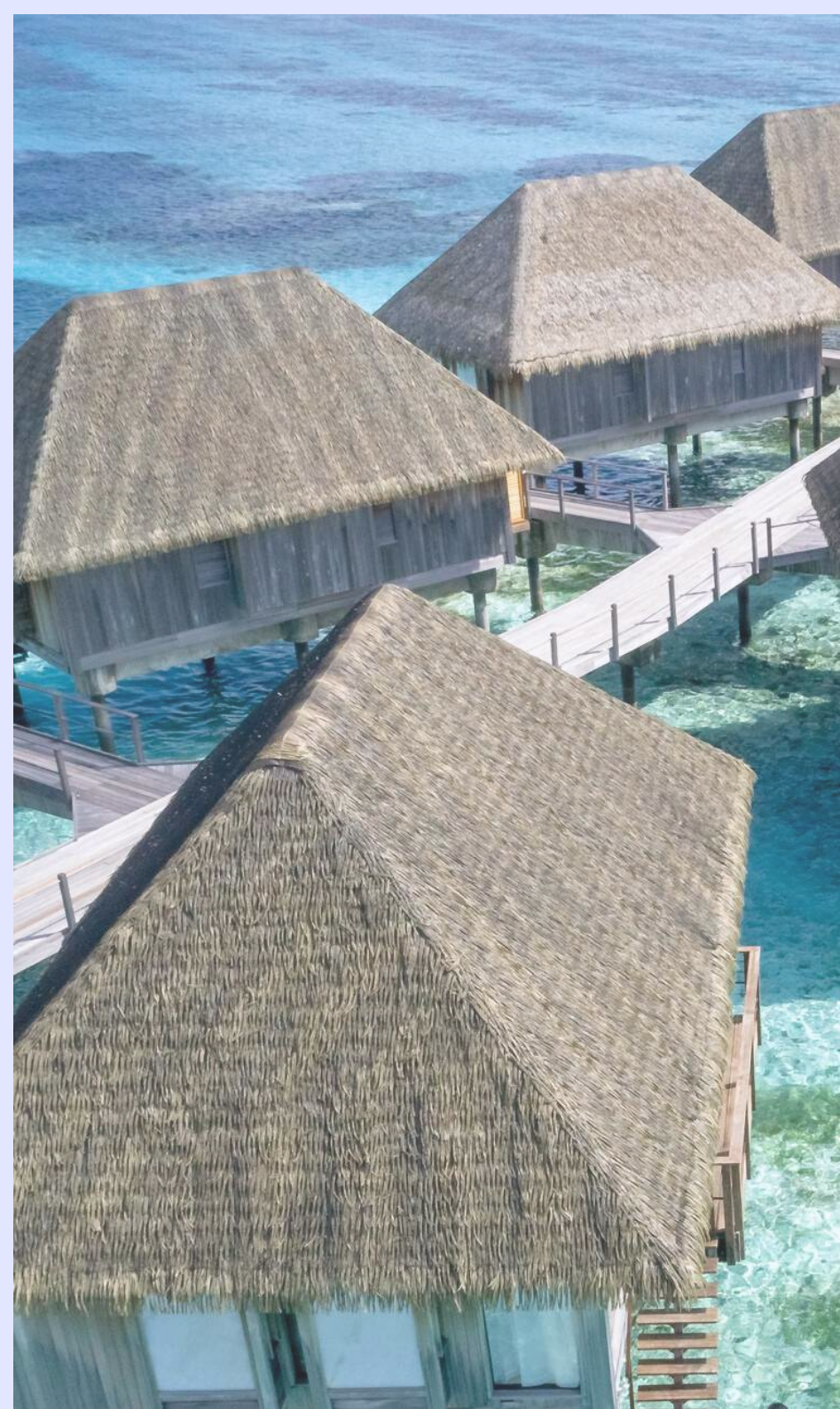
(Art. 88-bis, commi 6 e 7)

Cosa si ottiene?

In entrambi i casi, appena ricevuti i rimborsi/voucher dai singoli fornitori di servizi, e comunque **non oltre 60 giorni** dalla data prevista di inizio del viaggio, l'organizzatore provvede alternativamente a:

- **rimborsare** il corrispettivo versato;
- emettere un **voucher** di pari valore, utilizzabile entro un anno dall'emissione;
- **offrire un pacchetto sostitutivo** di qualità equivalente, superiore o inferiore (in questo caso con restituzione della differenza di prezzo).

(Art. 88-bis, commi 6 e 7)



4

VIAGGI E INIZIATIVE D'ISTRUZIONE

(Art. 88-*bis*, comma 8)



Fra le varie misure adottate, è stata prevista anche la **sospensione di viaggi/iniziative di istruzione** organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'esterno.

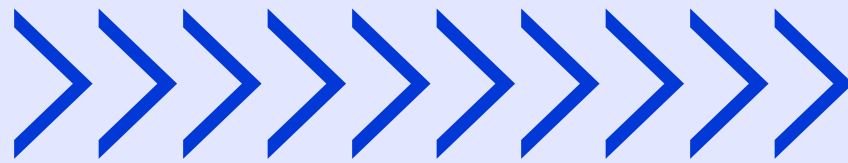
Il consumatore ha **diritto di recedere prima dell'inizio del pacchetto** (ai sensi degli artt. 1463 c.c.; 41, comma 4, codice del turismo).

Cosa si ottiene?

L'organizzatore appena ricevuti i rimborsi / voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque **non oltre 60 giorni** provvede alternativamente a:

→ **rimborsare** il corrispettivo versato;

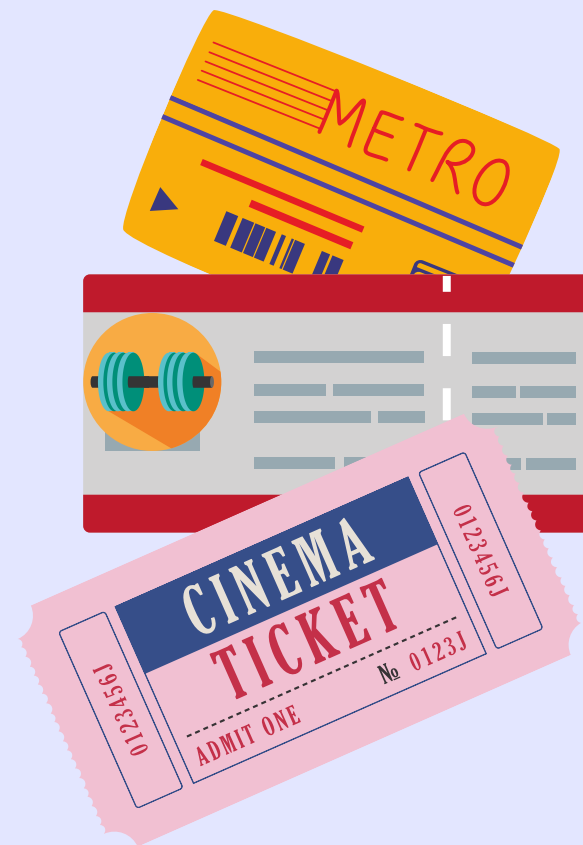
→ emettere un **voucher**, utilizzabile entro un anno dall'emissione (ad **eccezione** del caso in cui il viaggio riguardi la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado).



E i contratti conclusi per il prossimo anno scolastico?

Sono fatti salvi, con effetto per l'a.s. 2020/2021, i **rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020** dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, *gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento* di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

TITOLI DI INGRESSO PER SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA E ABBONAMENTI: *tutele previste in seguito alle sospensioni*



Le misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria hanno determinato la chiusura di gran parte delle attività commerciali e la **cancellazione di numerosi eventi e manifestazioni.**

Appare dunque logico chiedersi quale sarà la sorte degli eventuali titoli di ingresso già acquistati, oltre che degli abbonamenti di cui si è in possesso.

TITOLI DI ACCESSO PER SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA

(Inclusi spettacoli cinematografici e teatrali, biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura)

art. 88 della legge 24 aprile 2020, n. 27

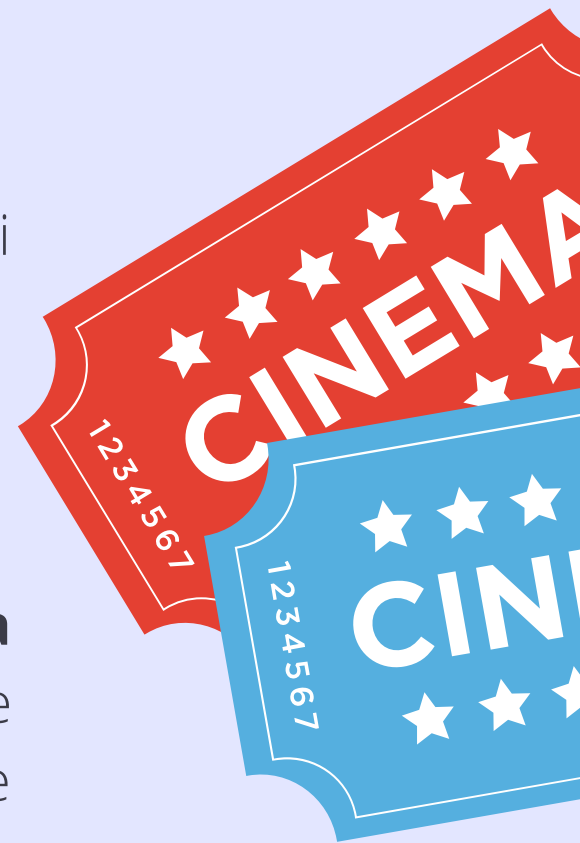
(conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia"),
come modificato dal D.L 9 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), art. 183

A chi è rivolta la tutela?

Soggetti che hanno acquistato:

- titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (inclusi quelli cinematografici e teatrali);
- biglietti di ingresso a musei e altri luoghi della cultura;

per i quali ricorre la **sopravvenuta impossibilità della prestazione** (ai sensi dell'art. 1463 c.c.) in seguito alle misure di contenimento che hanno disposto la chiusura/sospensione delle relative attività.



Come agire?

Gli acquirenti devono presentare **istanza di rimborso** al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.

Entro quando?

L'istanza va presentata entro **30 giorni** dall'entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (e, pertanto, dal 19 maggio 2020) o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Cosa si ottiene?

L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (e dunque l'inutilizzabilità del titolo di acquisto), emette un **voucher** di pari importo al titolo di acquisto, utilizzabile entro 18 mesi dall'emissione.

L'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.



TITOLI DI VIAGGIO (COMPRESI ABBONAMENTI) PER TRASPORTO FERROVIARIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



Art. 215 D.L. 9 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)

A chi è rivolta la tutela?

Ai soggetti in possesso di titoli di viaggio (compresi abbonamenti) del treno o di altri mezzi pubblici locali, inutilizzati, in tutto o in parte, in conseguenza delle misure di contenimento.

Come agire?

Gli aventi diritto devono **comunicare** al vettore il ricorrere della situazione suddetta, allegando:

- la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio;
- l'autocertificazione relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio a causa delle misure di contenimento.

Cosa si ottiene?

Il vettore, entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione, provvede alternativamente a:

- emettere un **voucher** di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio utilizzabile entro un anno dall'emissione
- **prolungare la durata** dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile l'utilizzo

ABBONAMENTI PER L'ACCESSO A SERVIZI OFFERTI DA PALESTRE, PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI



Art. 216 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)

A chi è rivolta la tutela?

Ai soggetti che hanno sottoscritto **contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo**, per i quali ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ai sensi dell'art. 1463 c.c.) in seguito alle misure di contenimento che hanno disposto la sospensione delle relative attività sportive.

Come agire?

Gli acquirenti devono presentare **istanza di rimborso** del corrispettivo già versato, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.

Entro quando?

L'istanza di rimborso va presentata **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Cosa si ottiene?

Il gestore dell'impianto, entro **30 giorni** dall'istanza di rimborso, provvede alternativamente a:

- **rimborsare** il corrispettivo;
- emettere un **voucher** di pari valore, incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

Covid-19

LE RETTE SCOLASTICHE SONO DA PAGARE?

Com'è noto, a partire dallo scorso 23 febbraio, il Governo e le Regioni hanno assunto diversi provvedimenti per contrastare l'attuale emergenza sanitaria. Tra questi, vi è stato anche quello della **sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore.**

L'ipotesi di non rientrare più nelle aule scolastiche fino al prossimo settembre si fa sempre più concreta: ma cosa fare, allora, con le rette già versate e quelle ancora da pagare?

Numerosi sono i dubbi dei genitori, rafforzati dal fatto che tra i provvedimenti adottati dal Governo manca una disposizione che prenda in esame il problema del pagamento delle rette scolastiche.

A seguire si illustrano i possibili rimedi a tutela delle famiglie.

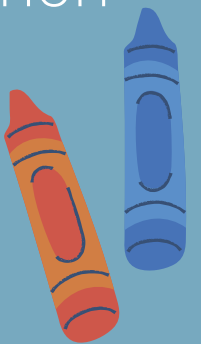
SCUOLE PUBBLICHE



Nelle scuole pubbliche non viene versata alcuna retta per usufruire dei servizi educativi e didattici.

Gli unici contributi versati dalle famiglie sono inerenti ai servizi **accessori** (mensa, trasporto, pre-scuola, post-scuola, ecc...) e ai servizi **extrascolastici** (corsi di lingua, corsi sportivi, laboratori artistici, laboratori musicali, ecc.).

Lo scorso 25 marzo, la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha precisato che per le scuole pubbliche **le rette** inerenti alle attività prima citate **non devono essere versate** perché i relativi servizi non vengono più erogati.

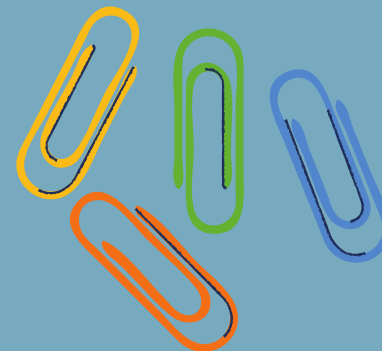


In questi casi, poiché si è verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, totale o parziale (artt. 1256, c. 2, 1463 e 1464 c.c.), si può prevedere:

- la **sospensione** delle rette restanti da pagare; oppure, la **riduzione** della retta annuale;
- il **rimborso** delle rette già pagate



Per quanto riguarda i **contributi volontari** versati dalle famiglie alle scuole statali, i relativi fondi potranno essere utilizzati nei modi deliberati dai Consigli d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, al momento della ripresa delle attività didattiche in presenza.



SCUOLE PRIVATE



Negli asili nido e nelle scuole d'infanzia private, la retta comprende: i servizi **educativi, formativi, ricreativi e accessori** (mensa, trasporto, ecc.). Nelle scuole di primo e secondo grado private, a tali servizi si aggiungono anche quello **didattico** e quelli **extrascolastici** (corsi di lingua, corsi sportivi, laboratori artistici, musicali, ecc...).

Lo scorso 25 marzo, la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha precisato che il Governo non è competente a decidere sulla sorte delle rette delle scuole private. Spetta alle singole istituzioni scolastiche prendere opportuni provvedimenti al riguardo.

Il rapporto tra l'istituto privato e la singola famiglia può essere inquadrato nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, alcune delle quali, a causa delle misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, sono divenute, in tutto o in parte, impossibili.

In assenza di provvedimenti specifici da parte del Governo, il rimando è ai rimedi sospensivi e restitutori, di seguito dettagliati, generalmente riconosciuti dal Codice Civile (artt. **1256, c. 2, 1463 e 1464**).

In ogni caso, si raccomanda di prestare la dovuta attenzione al contenuto del contratto sottoscritto con l'istituto scolastico, in cui potrebbero essere previste clausole limitative o di esonero della responsabilità di quest'ultimo, ad esempio in casi di epidemia, pandemia o calamità naturali.

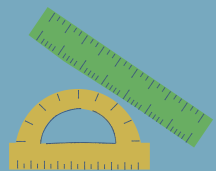
Asili nido e scuole d'infanzia

I servizi ordinariamente garantiti non possono in alcun modo essere erogati in questa fase emergenziale, nemmeno con modalità alternative, perché richiedono necessariamente la presenza *in loco* del bambino.

Pertanto, poiché si è verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, totale o parziale (artt. 1256, c.2, 1463 e 1464 c.c.), si può prevedere:

- la **sospensione** delle rette restanti da pagare; oppure, la **riduzione** della retta annuale;
- il **rimborso** delle rette già pagate

In ogni caso, si segnala che alcuni Comuni lombardi hanno già previsto dei contributi per sostenere, in concreto, le famiglie che hanno dei bambini da 0 a 6 anni frequentanti istituti privati.



Scuole elementari, medie e superiori

Tra i servizi ordinariamente garantiti, solo alcuni possono essere erogati durante questa fase emergenziale attraverso modalità alternative (didattica a distanza).

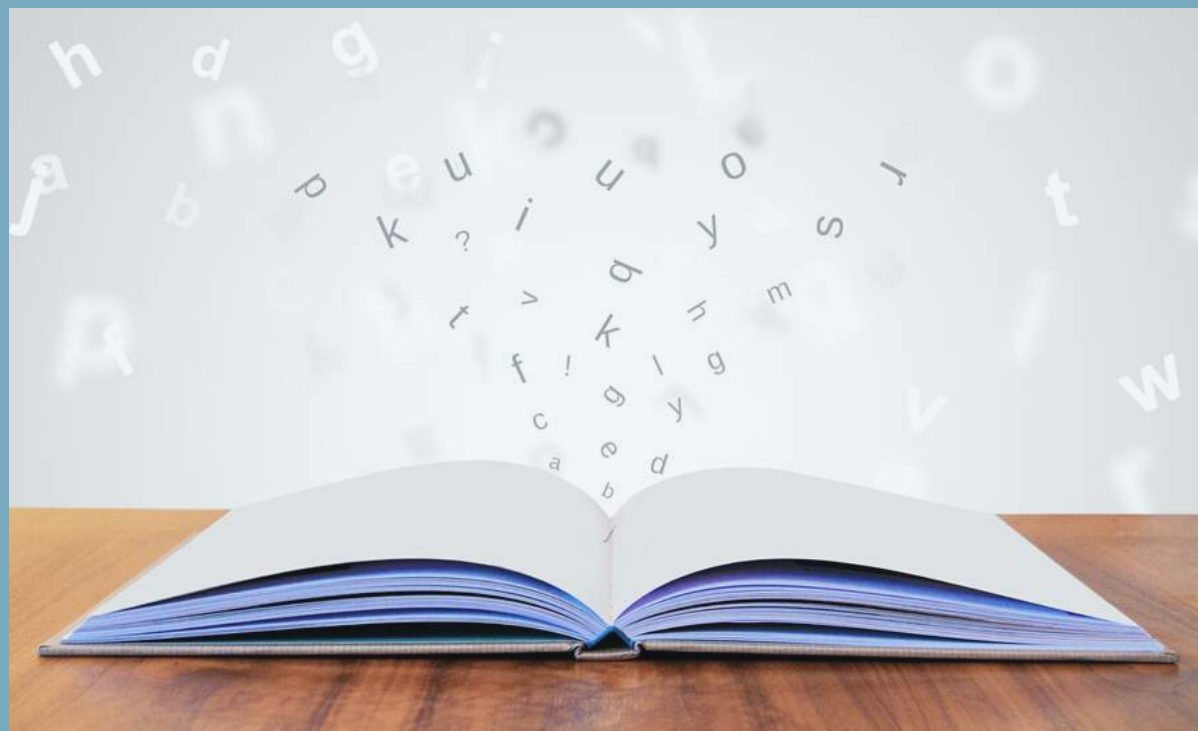
Pertanto, i rimedi sospensivi e restitutori sono applicabili ai soli servizi che non possono essere in alcun modo garantiti (mensa, trasporti, attività sportive, ecc...).

L'attività didattica, pur essendo garantita con modalità telematiche, è a tutti gli effetti adempiuta. Solo laddove la prestazione fosse qualitativamente e quantitativamente diversa da quella contrattualmente prevista, allora potrebbe essere ipotizzabile invocare il rimedio di cui all'art. **1464** c.c., ossia la riduzione della prestazione dovuta in caso di impossibilità sopravvenuta parziale.

La diversità può emergere nelle scuole primarie, dove il costante supporto delle insegnanti è fondamentale per un pieno apprendimento. Pertanto, consigliamo alle famiglie, che si trovano in tale situazione, di provare a rivolgere all'istituto una richiesta di **rimodulazione** dei costi.

Tuttavia, sottolineiamo che l'assenza di parametri prefissati volti a valutare la qualità e l'efficienza della didattica a distanza, rende difficile dimostrare se, in concreto, essa sia paragonabile o meno a quella svolta in presenza.

Scuole paritarie ecclesiastiche



Agidae e **Fidae**, associazioni rappresentative degli istituti dipendenti dalle Autorità Ecclesiastiche, si sono espresse nel senso di prevedere:

- **sconto percentuale** per il periodo in cui non è stata realizzata la prestazione (asili nido e scuole d'infanzia)
- **regolare pagamento** della retta se l'insegnamento viene garantito con modalità alternative (scuole di primo e di secondo grado).

Per ulteriori informazioni: <https://www.fidae.it/il-tempo-del-corona-virus-e-la-gestione-delle-scuole-chiusura-delle-scuole-attivit -didattica-rette-scolastiche/>





**NON HAI I MEZZI PER
SEGUIRE LE LEZIONI
TELEMATICHE?**



A) Il Governo ha stanziato risorse affinché le scuole possano provvedere a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, **dispositivi digitali individuali e connessione internet**. CONTATTA la scuola e CHIEDI di poter beneficiare di tali sussidi

B) La Regione Lombardia ha predisposto il "**Pacchetto famiglia**", così da aiutare le famiglie nell'acquisto di strumentazione didattica per l'e-learning.
Per maggiori info: <https://www.regione.lombardia.it>

C) CONTATTA la scuola e CHIEDI se sono disponibili eventuali **pacchetti didattici cartacei**



Covid-19 I canoni delle locazioni vanno pagati?

A partire dal 23 febbraio 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, sono state adottate una serie di misure restrittive della libertà di movimento. Ciò ha reso impossibile per molti inquilini la possibilità di usufruire degli immobili locati. L'emergenza ha colpito trasversalmente diverse tipologie di locazioni, tra cui:

- le locazioni brevi per soggiorni di vacanza
- le locazioni per studenti fuori sede
- le locazioni ad uso abitativo

Nei vari provvedimenti che si sono susseguiti in queste settimane, **non si rinvencono disposizioni specifiche** per tali ipotesi.

Proviamo di seguito ad illustrare le possibili soluzioni.

HO STIPULATO UN CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEO DI UN IMMOBILE PER LA DURATA DEI MESI DI LOCKDOWN. NON HO POTUTO QUINDI USUFRUIRE DELL'IMMOBILE. QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

In tal caso si può chiedere la **risoluzione** del contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile, in quanto la **sospensione** totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore può considerarsi legittima qualora venga completamente a mancare la controprestazione.



Si può chiedere la **restituzione** delle somme versate, e comunque non è dovuto il versamento di ulteriori somme a saldo.



HO STIPULATO UN CONTRATTO DI
LOCAZIONE TEMPORANEO DI UN
IMMOBILE. HO POTUTO UTILIZZARLO
SOLO PER POCHI MESI. QUALI
POSSIBILITÀ HO DI OTTENERE UNA
RIDUZIONE/SOSPENSIONE DEL CANONE?

Non c'è una normativa specifica nei decreti ministeriali né regionali. Si potrebbero applicare quindi le norme del codice civile, rafforzate dall'art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), decreto "Cura-Italia", in materia di contratti pubblici, secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento, in vigore dal 9 marzo, è valutato ai fini dell'**esclusione** della responsabilità del debitore. Pertanto, trattandosi di un'impossibilità che incide parzialmente sulle prestazioni reciproche, il conduttore ha diritto ad una **riduzione** della prestazione (fino a chiedere la **risoluzione del contratto** qualora la diminuzione del tempo di utilizzo dell'immobile si protragga per un lungo periodo di tempo a causa di ulteriori misure di contenimento).

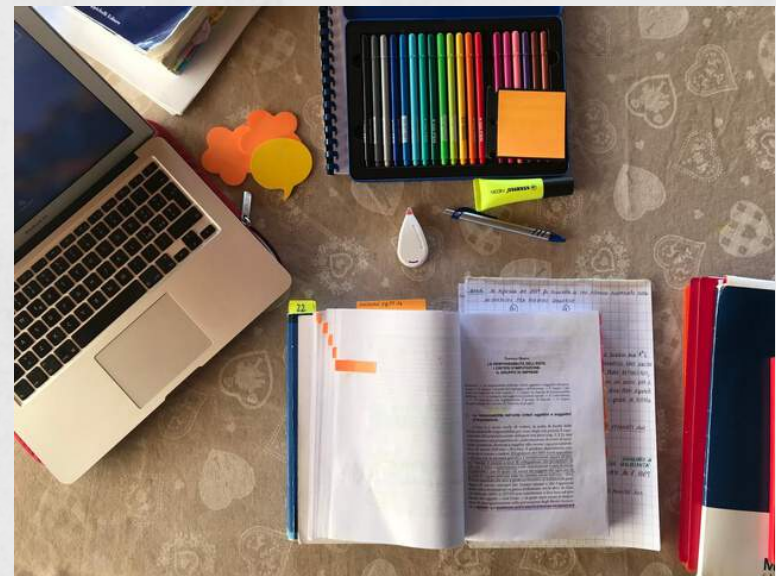
**HO STIPULATO UN
CONTRATTO DI LOCAZIONE
TRANSITORIO PER UN
IMMOBILE SITO IN
MONTAGNA. ALCUNI MESI
RIENTRAVANO NEL PERIODO
DI LOCKDOWN. HO VERSATO
IN ANTICIPO IL CANONE
COMPLESSIVO. POSSO
CHIEDERE LA RESTITUZIONE
DELLE SOMME RELATIVE AI
MESI DI NON UTILIZZO?**

Non c'è una normativa specifica nei decreti ministeriali né regionali. Si applicano quindi le norme del codice civile, secondo le quali il rispetto delle misure di contenimento, in vigore dal 9 marzo, è valutato ai fini dell'**esclusione** della responsabilità del debitore. Pertanto, trattandosi di un'impossibilità che incide parzialmente sulla prestazione, il conduttore ha diritto ad una **riduzione** dell'importo dei canoni fino a poter chiedere la **risoluzione** del contratto, qualora la diminuzione del tempo di utilizzo dell'immobile si sia protratta per un periodo di tempo tale da far venire meno l'interesse del conduttore alla locazione. Avendo già versato il totale, il conduttore può chiedere la **restituzione** delle somme versate nei limiti della riduzione concordata.

Artt. 1218, 1256, 1464 c.c.



SONO UNO STUDENTE FUORI SEDE
ISCRITTO AD UN CORSO DI
LAUREA/PERFEZIONAMENTO/
FORMAZIONE. A CAUSA DEL DIVIETO DI
SPOSTAMENTO DA UNA REGIONE
ALL'ALTRA/DA UNA PROVINCIA
ALL'ALTRA, NON POTRÒ UTILIZZARE
L'APPARTAMENTO/LA STANZA
LOCATO/A. POSSO CHIEDERE LA
RIDUZIONE DEL CANONE? OPPURE LA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO?



I divieti di spostamento da una regione all'altra/da una provincia all'altra si possono configurare quali cause di forza maggiore che comportano impossibilità sopravvenuta, totale/definitiva o temporanea di adempiere alle prestazioni contrattuali. Il conduttore può, pertanto, pattuire con il locatore la **riduzione** dei canoni per il periodo di mancata utilizzazione dell'immobile/stanza locato/a. Nel caso in cui l'interesse del conduttore venga meno a causa del perdurare delle misure di contenimento, egli potrà anche chiedere la **risoluzione** del contratto.

Artt. 1218, 1256, 1464 c.c

SIAMO UNA FAMIGLIA CHE OCCUPA UN IMMOBILE IN LOCAZIONE; CI TROVIAMO IN UNA GRAVE SITUAZIONE DI MANCANZA DI LIQUIDITÀ. È POSSIBILE CONTARE SU UNA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE?



Non è possibile contare su una riduzione del canone di locazione in quanto normativa di emergenza non contempla questa possibilità. E' possibile, però, concordare con il locatore la **sospensione** dei pagamenti per il periodo 9 marzo - 3 maggio, in quanto le misure di contenimento rappresentano una causa di impossibilità sopravvenuta non imputabile (v. anche art. 91, l. 27/2020) che giustifica il ritardo nella corresponsione dei canoni mensili, tanto da **escludere** l'addebitamento degli interessi moratori.

SIAMO UNA FAMIGLIA CHE OCCUPA UN IMMOBILE IN LOCAZIONE; CI TROVIAMO IN UNA GRAVE SITUAZIONE DI MANCANZA DI LIQUIDITÀ. SONO PREVISTI DEI CONTRIBUTI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ?

Si rende noto che sul sito internet della Regione Lombardia è prevista la possibilità di richiedere una serie di misure per **sostenere** le famiglie in affitto. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie che stanno vivendo una situazione complessiva di forte disagio a seguito della sospensione dell'attività lavorativa e delle conseguenti perdite economiche.

Di seguito i relativi link:

- Agevolazioni per gli *inquilini ALER*:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/differimento-canone-affitto-inquilini-aler/covid-19-agevolazioni-inquilini-aler>

- Sostegno alle *famiglie in affitto* in situazione di fragilità economica e con contratto sul libero mercato. Copertura finanziaria fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-abitativa-misura-unica-2020/emergenza-abitativa-misura-unica-2020>





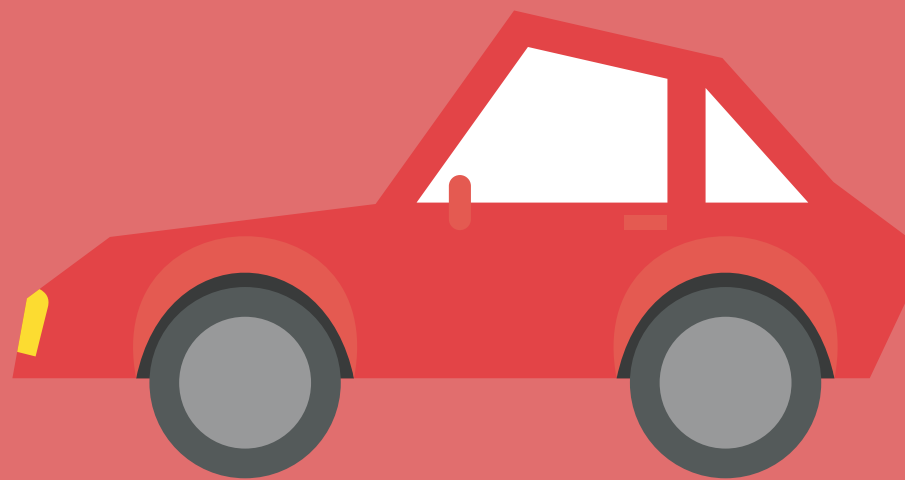
COVID-19

DEVO PAGARE
L'ASSICURAZIONE
E IL BOLLO AUTO?

A partire dallo scorso 23 febbraio, il Governo e le Regioni hanno assunto diversi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Tra questi è stata stabilita una **limitazione alla circolazione stradale.**

Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce delle soluzioni circa il pagamento delle **assicurazioni** e la regione Lombardia provvede per quanto concerne il pagamento del **bollo auto.**



Sono uno studente a casa da scuola/università (oppure un lavoratore che può svolgere le proprie mansioni in *smart working*). A causa della situazione di emergenza sanitaria non utilizzo l'automobile.

QUALI SONO LE POSSIBILITÀ CHE LA LEGGE MI RICONOSCE RIGUARDO AL PAGAMENTO DELLE ASSICURAZIONI VOLONTARIE E LA R.C.AUTO?



SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 125, c. 2-*bis*, l. 27/2020 possono essere **sospesi**, per il periodo richiesto dall'assicurato e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti e' prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato.

La sospensione della R.C. Auto e delle assicurazioni facoltative può essere avanzata inoltrando la richiesta di sospensione alla compagnia assicurativa utilizzando gli appositi moduli reperibili online.



PROROGA

Ai sensi dell'art. 125, c. 2, l. 27/2020 per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di durata del contratto, entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, e' **prorogato** di ulteriori quindici giorni.

Approfondimenti nella pagina successiva.

Ho un'automobile, ma non posso circolare a fronte dell'emergenza sanitaria.

NON POSSIEDO UN BOX AUTO E NEPPURE UNO SPAZIO PRIVATO IN CUI PARCHEGGIARE L'AUTOMOBILE.

IL MIO VEICOLO RIMANE SU SUOLO PUBBLICO.

COME POSSO COMPORTARMI?



Quando il veicolo non può essere parcheggiato in un box auto o in uno spazio privato, ma rimane su suolo pubblico, **non si può sospendere** la R.C. Auto né il Bollo Auto.



Possono essere sospese le assicurazioni facoltative (furto, incendio, etc.) ma **non la R.C. Auto** essendo questa obbligatoria per Legge.

art. 125, c. 2-bis, l. 27/2020;
art. 2054 codice civile;
art. 1 L. n. 990/1960;
art. 122 d.lgs. 209/2005
cosiddetto Codice delle assicurazioni private

NO

E PER IL BOLLO AUTO?

Il pagamento del Bollo Auto non è stato regolamentato dal Decreto Cura Italia e successiva legge di conversione, ma essendo esso una tassa automobilistica, gestita dalle Regioni e dalle Province autonome, alcune Regioni hanno optato per la sospensione.



La Lombardia, in particolare, ha deciso che per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio regionale, la sospensione è concessa fino al 30 giugno per tutte le scadenze del Bollo Auto relative al periodo compreso tra l'8 marzo al 31 maggio 2020.

Delibera Regionale
n. 2965 del 23 marzo 2020

COME POSSO
PAGARE LA
R.C. AUTO E IL
BOLLO AUTO
RIMANENDO A
CASA?



Per il **Bollo Auto**, tra le varie soluzioni disposte dalla Regione Lombardia è presente la **piattaforma pagoPA**, raggiungibile tramite:

- il portale dei pagamenti della regione
- il sito dell'ACI.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento della **R.C. Auto o di altre polizze**, le compagnie assicurative concedono la possibilità di pagare il premio tramite i loro portali Internet.

Utilizzo la macchina per fare la spesa in paese o piccoli spostamenti, quindi non posso sospendere l'assicurazione.

POSSO AVERE UNA RIDUZIONE DEL BOLLO AUTO O DELLA R.C.AUTO?



A. Per R.C.AUTO e ALTRE EVENTUALI ASSICURAZIONI VOLONTARIE

Le soluzioni possibili sono:

- la **sospensione**,
- la **proroga**
- la possibilità di adottare i **voucher**.

Purtroppo la R.C. Auto viene calcolata a seconda della tipologia di veicolo e non con riferimento ai chilometri percorsi.

B. Per il BOLLO AUTO

C'è solo la novità della **proroga**.

L'importo della tassa, si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo, dei suoi dati tecnici, della sua destinazione e dell'uso.

Esiste la possibilità di consultare il tariffario in vigore al seguente link:

<https://online.aci.it/acinet/calcolobollo/index.asp#inizio-pagina>